

**COMUNE DI ACQUALAGNA  
PROVINCIA DI PESARO URBINO  
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

**VERBALE N. 3/2021 del 24/07/2021**

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021"**

Il Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Emanuela Bassetti,

**PREMESSA**

- vista la proposta di deliberazione consiliare n. 31 del 06/07/2021 presentata in data 14/07/2021 concernente la modifica del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe ai fini della TARI anno 2021;
- visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).
- visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);
- viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020;

**CONSIDERATO**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

- che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: **limitatamente all'anno 2021**, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede **ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile**.
- che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore **differimento al 31 luglio 2021** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*”.
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*
- che nella Provincia di Pesaro e Urbino è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale svolge le funzioni indicate dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei per il periodo 2018-2021”;



- che l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 1 di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 10 del 22/06/2021 ha validato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per il Comune di Acqualagna;
- che dalla documentazione allegata alla proposta di deliberazione emerge che la variazione medesima rispetta il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza tra entrate e spese;

#### RILEVATO

- che con la presente proposta di delibera vengono approvate le seguenti modifiche di riconoscimento di agevolazioni da applicare in forma percentuale sulla quota variabile della tariffa alle “utenze non domestiche” che a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, hanno subito chiusure forzate o restrizioni imposte dalla limitata circolazione delle persone e merci che per alcune attività ha inevitabilmente provocato una riduzione dell'attività con gravi ripercussioni economiche e conseguentemente una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

#### VERIFICHE

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- che in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, osserva quanto segue:

#### CONCLUSIONE

Il revisore esprime, per quanto di propria competenza e ai sensi di quanto disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 1 del D.Lgs 267/2000, parere favorevole alla proposta di presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021.

San Benedetto del Tronto, li 24/07/2021

Il Revisore Unico

